

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Proroga dei super-ammortamenti sui beni strumentali

Milleproroghe diventa legge. Le nuove date per l'edilizia

Rinnovato il Contratto Collettivo regionale del settore Legno-Arredo

CCNL Area Alimentazione-Panificazione, le principali novità sul rinnovo del contratto

Le scadenze ambientali di fine aprile

Ammortizzatori sociali: precisazioni su Unità Produttiva e Unità Operativa



Licenze

- **Cerco** professionista parrucchiere qualificato/a uomo e donna, con partita IVA, da poter inserire in avviata attività di Codroipo con l'opportunità di rilevare la stessa in un prossimo futuro. Per informazioni chiamare al n. 366 182 1861.
- **Vendesi** "autorizzazione" autotrasporto merci C/T limitata a 7 tonnellate di portata utile e 11,5 tonnellate di peso totale a terra nonché, anche separatamente, 10 autocarri con pesi (PTT) variabili tra le 2, 5 t e le 11,5 t. Per informazioni o per eventuale documentazione contattare il curatore fallimentare (procedura n. 46/16), Dott.ssa Vera Ardito, con studio in Udine, via Roma 43 int. 11/D, Tel: 0432 504201, Fax: 0432 506296, mail PEC: f46.2016udine@pecfallimenti.it.
- **Cedo** licenza di edicola a Moruzzo, cartoleria, ricariche telefoniche e pagamento bollette, biglietti Saf, profumeria e detersivi, alimentari. Bassi costi di gestione € 15.000 incluso l'arredamento. Per informazioni potete contattare il 340 1010212.
- **Affitto** avviata attività di acconciatura unisex a Torviscosa, per raggiunti limiti di età. Per info chiamare lo 0431.929103 (orario negozio).
- **Vendesi** cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata a 3,5 tonnellate. Per informazioni contattare 339 6267808 - 0432 750254

Immobili / Proprietà

- **Vendo** salone parrucchiere arredato. Locale di 37 mq. Servizio con antibagno, ripostiglio, impianti a norma, riscaldamento autonomo, climatizzatore. Zona centro commerciale Torri a Trieste. Facilità parcheggio. Tel. 333 2760434.
- **Cedo** negozio fronte strada a Udine, mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E-IPE 36, 62 kWh/mc anno riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.
- **Affittasi** locale in Udine centro storico con destinazione d'uso per centro estetico o parrucchiere. Tel. 338 4425934.
- **Vendo** locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Trieste, strada di Fiume 34/c, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento centralizzato e possibilità di sopralco. Adatto ad attività artigianale o a negozio. Tel. 3356782726 - 3472224286.

Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + iva trattabili. Tel. 0434 363149.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** solarium trifacciale alta pressione, lampade nuove € 300. Tel. 0432 600856.
- **Vendo** impianto industriale di metallizzazione in alto vuoto con due campane, marca Metal3, diametro 120 cm ed altezza utile 105 cm, con doppia diffusione e scarica ionica. Adatto alla finitura di plastica, metallo e resina. Inoltre vendo cabina di verniciatura a velo d'acqua completa di filtri di aspirazione, reciprocatore, due pistole automatiche e pompa. Due forni elettrici ventilati per cottura vernici. Misure utili 130 cm per 125 cm, H 195 cm con eventuali carrelli su misura altezza e se utilizzabile attrezzatura varia. Vendo in blocco o singolarmente. Tel. 335 6001489.
- **Vendo** depuratore solventi tipo K60EX e lavapezzi pneumatica D.900 pompa 1" temp. 0/360. Prezzo da concordare. Tel. 335.6001489.
- **Vendo**, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed attrezzature:
 - tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
 - trapano a colonna Famup rag 40
 - seghetto alternativo Fabris 280
 - fresatrice universale a banco fisso "Oerlikon", corredata da apparecchiatura a controllo numerico computerizzato "Selca 1200" avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050 - asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa con is050;
 - testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine utensili e su materiali plastici come nylon, moplén, teflon, gomma rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;
 - attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione in officina meccanica.
 Per informazioni rivolgersi al sig. Piuksi Giordano cell. 338 7288571.
- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendesi** causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelli in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da cantiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.). Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 339 3281041.

Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVII - N. 4 - 2017

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Ketty Downey, Michele Feresin, Luca Matelich, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di maggio 2017	pag. 4
Proroga dei super-ammortamenti sui beni strumentali	pag. 5
Distributori automatici e obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi	pag. 6
Iperammortamenti sui beni strumentali ad alto contenuto tecnologico	pag. 7

Categorie

Autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 6 aprile	pag. 8
Appalti, responsabilità solidale: si torna al passato	pag. 9
Milleproroghe diventa legge. Nuove date per l'edilizia	pag. 9
Questionario Anaepa-Confartigianato Edilizia	pag. 9
Impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio	pag. 10

Scadenze Normative

Scadenze contrattuali del mese di maggio 2017	pag. 11
---	---------

Contratti

Rinnovato il Contratto Collettivo regionale del settore Legno-Arredo	pag. 11
CCNL Area Alimentazione-Panificazione, le principali novità sul rinnovo del contratto	pag. 14

Normativa del lavoro

Ammortizzatori sociali: precisazioni su Unità Produttiva e Unità Operativa	pag. 17
Tirocini, un'opportunità per le imprese	pag. 18

Ambiente

Le scadenze ambientali di fine aprile: SISTRI, MUD, Albo gestori, Piano gestione solventi per pulitintolavanderie	pag. 21
---	---------

Dalle province

pag. 22





Scadenze di maggio 2017

SCADENZE DI DOMENICA 30 APRILE PROROGATE A MARTEDÌ 2 MAGGIO

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 1° trimestre 2017

Tosap: versamento della seconda rata da parte di chi occupa spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale

Locazioni: versamento dell'imposta di registro sui contratti o sulle annualità con decorrenza 1/04/2017 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di marzo relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Iva- rimborso infrannuale: Invio del modello TR per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito iva maturato nel 1° trimestre 2017, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art.38 bis comma 2 del DPR 633/72

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del primo trimestre 2017.

Imposta di bollo su documenti informatici: pagamento in un'unica soluzione con mod.F24 (codice tributo 2501 e anno di riferimento 2016) dell'imposta di bollo relativa a fatture, atti, documenti e registri in formato elettronico emessi o utilizzati durante l'anno precedente.

MARTEDÌ 16 MAGGIO

Versamento unitario:

- dell'**iva** mensile relativa ad **aprile** e di quella trimestrale relativa al **1° trimestre**
- della **3^a rata del saldo IVA 2016** per chi ha scelto il pagamento rateale
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di aprile
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di aprile
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in aprile ai lavoratori parasubordinati

- dei **contributi** dovuti per i compensi corrisposti in aprile a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5000 euro
- della **1^a rata dei contributi fissi INPS** dovuti sul minimale da artigiani e commercianti
- della **2^a rata INAIL** per chi ha scelto il pagamento rateale.

SABATO 20 MAGGIO

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a marzo o della dichiarazione trimestrale

Agenti e rappresentanti: versamento da parte delle case mandanti dei contributi Enasarco sulle provvigioni relative al primo trimestre con addebito automatico sul conto corrente bancario della casa mandante tramite procedura RID

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Elenchi intrastat: presentazione in via telematica degli elenchi delle operazioni intracee relative ad acquisti e cessioni di beni e servizi effettuate in aprile per gli operatori con obbligo mensile.

MARTEDÌ 30 MAGGIO

Locazioni: versamento dell'imposta di registro sui contratti o sulle annualità con decorrenza 1/05/2017 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di aprile relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Estromissione immobili: per gli imprenditori individuali opzione, mediante rilevazione contabile, per l'estromissione di immobili strumentali (il versamento della relativa imposta sostitutiva andrà effettuato in due rate il 30/11/2017 e il 16/6/2018)

Comunicazione liquidazioni iva: nuovo adempimento dell'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo per i soggetti mensili e al primo trimestre per i soggetti trimestrali.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo una maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. È la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori!

Informazioni negli uffici di Confartigianato.


Confartigianato



Proroga dei super-ammortamenti sui beni strumentali

La legge di bilancio 2017 (L.232/2016, art1 comma 8) ha disposto la proroga dei superammortamenti, agevolazione per imprese e professionisti rilevante ai fini IRPEF, IRES ed IRI introdotta nel 2016 per incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, consistente in una **maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento o della quota capitale dei canoni di leasing deducibili**. L'agevolazione viene infatti riconosciuta anche per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2017. Sono agevolati anche i beni acquisiti entro il 30/6/2018 se comunque entro il 31/12/2017 l'ordine è stato accettato dal venditore, o è stato stipulato il contratto di appalto per la realizzazione del bene, ed è stato pagato almeno il 20% del costo di acquisto, oppure in caso di leasing se comunque entro il 31/12/2017 è stato stipulato il contratto ed è stato pagato un maxicanone pari almeno al 20% del totale della quota capitale complessivamente dovuta). Dalla proroga sono stati esclusi i veicoli a deducibilità limitata per i quali quindi l'agevolazione si è conclusa con gli acquisti effettuati entro il 31/12/2016. Si ricorda che sono inoltre esclusi dall'agevolazione i beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati, le costruzioni e gli investimenti elencati nell'allegato n.3 annesso alla legge 208/2015 riportato nella tabella che segue.

Beni elencati nell'allegato n.3 della legge di Stabilità che come i fabbricati, le costruzioni e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% sono esclusi dall'agevolazione fiscale dei superammortamenti

Gruppo v Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 imbottigliamento di acque minerali naturali: condutture
Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale: condotte per usi civili (reti urbane)
	Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali:condutture
	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale: condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale: condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
	Specie 4 e 5 – ferrovie, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori: materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
	Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei: aereo completo di equipaggiamento

Non si deve tener conto della maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing né ai fini IRAP, né ai fini ai fini dell'elaborazione degli studi di settore.

L'Agenzia delle Entrate, nelle circolari 23 del 26/5/2016 e 4 del 33/3/2017 ha chiarito che l'agevolazione:

- spetta anche ai contribuenti che hanno adottato il regime di vantaggio cui all'articolo 27 del DL 98/2011 o quello di cassa introdotto con la legge 232/2016;
- spetta anche per i beni di costo fino a 516,46 euro (ossia per quelli interamente deducibili nell'anno), senza che sia preclusa la deduzione integrale nell'esercizio, neanche nell'ipotesi in cui il costo deducibile del bene per effetto della maggiorazione superi i 516,46 euro;
- spetta anche per i beni acquisiti mediante contratto d'appalto o in economia;
- spetta anche per la realizzazione di beni complessi costituiti anche da beni usati purchè il costo di questi ultimi non sia prevalente;
- è cumulabile con altre agevolazioni se l'incumulabilità non è disposta dalle norme che le disciplinano;
- è calcolata sul costo al lordo dei contributi in conto impianti;
- non spetta per i beni immateriali;
- spetta per i beni che si considerano acquistati nel periodo agevolato in base alle regole della competenza fiscale (art.109 comma 2 del DPR 917/1986) ma può essere utilizzata solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del DPR 917/1986;
- consiste in una deduzione extracontabile, indipendente dal comportamento civilistico adottato dal contribuente nella redazione del bilancio, da calcolare: 1) per i beni acquisiti in proprietà applicando al costo d'acquisto maggiorato del 40% i coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31/12/1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (per le imprese ridotti della metà per il primo esercizio di entrata in funzione) 2) per i beni acquisiti in leasing applicando la maggiorazione del 40% alla quota capitale dei canoni distribuendola su un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal Dm 31/12/1988, a partire dal momento in cui il bene viene consegnato al locatario;
- nell'esercizio di cessione la maggiorazione è fruibile secondo il criterio del pro rata temporis mentre non è più fruibile successivamente alla cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo (non è quindi possibile fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione);
- non rileva ai fini del calcolo del plafond del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sulla cessione dei beni, per il limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali dei contribuenti minimi, per il calcolo dei parametri utilizzati per il test di operatività delle società di comodo;
- riduce il reddito minimo presunto delle società di comodo e delle società in perdita sistematica per consentire anche a tali società la fruizione dell'agevolazione.

Distributori automatici e obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n.61936 del 30 marzo 2017 e risoluzione n.44 del 5 aprile 2017 ha fatto il punto sull'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dei distributori automatici.

In particolare è stato precisato che da tale obbligo sono esclusi:

- gli apparecchi che non erogano beni/servizi, ma fungono da mero strumento di pagamento fornendo solo l'attestazione o la certificazione fiscale del bene o servizio reso (ad esempio casse automatiche dei caselli autostradali, distributori di biglietti di trasporto e di sosta);
- le operazioni assoggettate al regime IVA monofase di cui all'art. 74, DPR n. 633/72 (tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti lotterie istantanee).

Per quanto riguarda i distributori automatici privi di una porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate, il provvedimento stabilisce che il loro censimento, con conseguente attribuzione di un QR-CODE, dovrà essere effettuato a partire dal 1/9/2017, mentre dal 1/1/2018 decorrerà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia dei relativi corrispettivi.

Si ricorda che, in base al Provvedimento 102807 del 30/6/2016 dell'Agenzia delle Entrate, tale obbligo decorre già dal 1/4/2017 per distributori automatici che dispongono anche di una porta di comunicazione, oltre che di una o più periferiche di pagamento, di un sistema master (un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli) e di un erogatore di prodotti o servizi.

Si segnala che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare la normativa relativa a tali nuovi adempimenti seguendo il percorso "Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Normativa e prassi" mentre seguendo il percorso "Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Fatture e corrispettivi e accedendo al servizio di informazioni e assistenza" è possibile accedere a un'area dedicata agli operatori del settore, in cui trovare i servizi per censire online i distributori e ottenere certificati per sigillare elettronicamente il file *xlm* con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati nella fase di erogazione dei prodotti (tali dati vanno trasmessi mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore).

Distributori automatici	Inizio accreditamento e censimento	Inizio memorizzazione e trasmissione
con porta di comunicazione	30 luglio 2016	1 aprile 2017
senza porta di comunicazione	1 settembre 2017	1 gennaio 2018
distributori di carburante	In attesa di apposito provvedimento	
<ul style="list-style-type: none"> • distributori meccanici privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione e memorizza le somme incassate • apparecchi che non erogano beni o servizi, come quelli dei caselli autostradali o come i distributori di biglietti di trasporto e di sosta • distributori relativi ad operazioni assoggettate al regime IVA monofase (tabacchi, ricariche telefoniche, lotterie istantanee) 	esclusi	





Iperammortamenti sui beni strumentali ad alto contenuto tecnologico

La legge di bilancio 2017 (L.232/2016, art1 commi da 9 a 12) ha disposto per le aziende (e non anche per i professionisti) **una maggiorazione del 150% del costo d'acquisizione** (in proprietà, anche per appalto, o leasing) deducibile dal reddito d'impresa rilevante ai fini IRPEF, IRES ed IRI per i nuovi beni strumentali materiali ad alto contenuto tecnologico **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (macchine utensili, sistemi e dispositivi elencati nell'allegato A della legge 232/2016 come modificato dal DI 243/2016), acquisiti dal 1/1/2017 fino al 31/12/2017. Sono esclusi dall'agevolazione i beni che non possono fruire dei superammortamenti (beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, fabbricati, costruzioni e investimenti elencati nell'allegato n.3 annesso alla legge 208/2015).

Possono fruire dell'agevolazione anche i beni acquisiti entro il 30/6/2018 se comunque entro il 31/12/2017 l'ordine è stato accettato dal venditore, o è stato stipulato il contratto di appalto per la realizzazione del bene, ed è stato pagato almeno il 20% del costo di acquisto, oppure in caso di leasing se comunque entro il 31/12/2017 è stato stipulato il contratto ed è stato pagato un maxicanone pari almeno al 20% del totale della quota capitale complessivamente dovuta.

L'avvenuta interconnessione dei beni con sistemi interni e/o esterni all'azienda costituisce un requisito in assenza del quale la maggiorazione del 150% (iperammortamento) non è consentita, anche se finché manca tale requisito resta comunque possibile fruire della maggiorazione del 40% (superammortamento). La fruizione dell'iperammortamento consente inoltre di fruire della maggiorazione del 40% anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B della legge 232/2016), possibilità invece preclusa per chi non fruisce degli iperammortamenti. Per fruire degli iperammortamenti sui beni materiali e dei superammortamenti sui beni immateriali il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dagli elenchi dell'allegato A o dell'allegato B citati e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per ogni bene con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, tali condizioni vanno attestate da perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all'albo professionale o certificati da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato).

La maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing non rileva per l'elaborazione degli studi di settore, per il calcolo della deducibilità delle spese di manuten-



zione, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sulla cessione dei beni agevolati e per il calcolo dei parametri utilizzati per il test di operatività delle società di comodo. La maggiorazione riduce il reddito minimo presunto delle società di comodo e delle società in perdita sistematica per consentire anche a tali società la fruizione dell'agevolazione.

L'Agenzia Entrate con la circolare 4 del 30/3/2017 ha inoltre chiarito:

- che la maggiorazione di costo del 150% è riconosciuta anche per il software integrato in un bene materiale acquistato con diritto all'iperammortamento e compreso nel suo prezzo;
- che il beneficio della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione (iperammortamento) non può cumularsi sugli stessi beni con quello della maggiorazione del 40% (superammortamento);
- che l'agevolazione spetta sul costo al lordo dei contributi in conto impianti;
- che i software rientranti nell'allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato, dato che la norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale agevolato;
- che ai fini della fruizione dell'iperammortamento un bene può essere considerato interconnesso quando scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: tcp-ip, http, mqtt, ecc.) e sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).



Autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 6 aprile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo scorso il decreto del Presidente della Repubblica (**n. 31 del 13 febbraio 2017**) che semplifica le procedure del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione e quelli sottoposti a procedura semplificata. Il decreto, che abroga il precedente **Dpr 139/2010**, entrerà in vigore il prossimo **6 aprile** e si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario.

Nell'«**allegato A**» del decreto sono individuati i **31 interventi** completamente **liberalizzati** senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio quando serve; tra questi ci sono ad esempio opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture, di consolidamento statico degli edifici, di adeguamento o miglioramento a fini antisismici, demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi, etc.

Nell'«**allegato B**», invece, sono elencate le **42 tipologie di opere** sottoposte a un **regime semplificato** con modello unificato e un iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di **60 giorni**; tra questi interventi si trovano gli aumenti di volume **fino al 10%** degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (entro un tetto massimo di cento metri cubi), gli interventi **antisismici**, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostrini da giardi-

no permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Oltre agli interventi di lieve entità indicati sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le **istanze di rinnovo** di autorizzazioni, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (**SUE**) o delle attività produttive (**Suap**); ricevuta l'istanza, l'amministrazione procedente verifica preliminarmente se l'intervento non rientra nelle fattispecie escluse oppure se è assoggettato al regime autorizzatorio ordinario e lo comunica a colui che ha presentato la domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione può richiedere una sola volta ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in **via telematica** entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione la trasmette alla Soprintendenza per via telematica. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, sempre per via telematica, all'amministrazione, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA
Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.

ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Appalti, responsabilità solidale: si torna al passato

Con il DL 25/2017, approvato nei giorni scorsi, il Governo ripristina la piena responsabilità solidale del committente con l'appaltatore eliminando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Ora il lavoratore che vanta crediti retributivi e contributivi può rivalersi direttamente sul committente (imprenditore o datore di lavoro) e non più in primis sull'appaltatore. Viene così scongiurato il referendum, ma il rischio concreto è quello di penalizzare le imprese corrette con pesanti distorsioni nel mercato degli appalti. Come si ricorderà in base all'articolo 29 del D.lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), su appaltatore e committente (imprenditore o datore di lavoro) incombe il regime della responsabilità solidale e dunque tanto il committente quanto l'appaltatore sono tenuti a pagare i crediti da lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell'appalto e dai lavoratori autonomi. La Legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) all'art. 4, comma 31, ha derogato al regime di responsabilità solidale del committente. Quest'ultimo, chiamato in giudizio per il soddisfacimento dei crediti re-

tributivi e contributivi vantati dal lavoratore impegnato nell'esecuzione dell'appalto, prima del DL 25/2017 poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della cosiddetta preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Il lavoratore in sostanza doveva agire prima verso il proprio datore di lavoro e solo dopo verso il committente.

Il DL 25/2017 ha abrogato proprio quest'ultima norma e i lavoratori in credito potranno rivolgersi subito al committente che, tuttavia, non avendo la facoltà di controllare il dipendente dell'appaltatore o le informazioni relative ai diritti vantati, sarà costretto a pagare immediatamente per infrazioni commesse dall'impresa a cui aveva affidato l'appalto. L'istituto della responsabilità solidale va quindi a danneggiare tutti gli attori della filiera delle costruzioni, anche i dipendenti che attraverso questa norma si vogliono tutelare. **ANAEP-Confartigianato Edilizia** esprime forte dissenso rispetto a tale decreto che, oltre a rappresentare un passo indietro rispetto al passato, non tutela le imprese regolari.

Milleproroghe diventa legge. Nuove date per l'edilizia

Dopo l'approvazione in via definitiva alla Camera il 23 febbraio scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio la legge n. 19/2017, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, "**Milleproroghe**", che reca la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative, alcune delle quali in ambito dell'edilizia. Il provvedimento entra in vigore a partire dal **1° marzo 2017**. Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 4, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di **edilizia scolastica** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e **messa in sicurezza** degli istituti scolastici statali. La proroga si è resa necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Il comma 9-octies dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende all'anno 2017 la **detrazione** dell'I-

VA pagata per l'**acquisto di immobili** a destinazione residenziale di **classe energetica A o B** da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50 per cento** dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Il comma 2 dell'articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del **35 per cento di copertura con fonti rinnovabili** del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a **ristrutturazioni rilevanti**. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1° gennaio .

Questionario Anaepa-Confartigianato Edilizia

Anaepa-Confartigianato Edilizia sta svolgendo una rilevazione presso i propri associati per comprendere le tendenze in essere nelle imprese dell'edilizia. A tal fine Confartigianato propone alle proprie associate della categoria dell'edilizia il sondaggio web a cui chiediamo di voler partecipare. Il questionario è disponibile all'indirizzo:

<https://it.surveymonkey.com/r/ANAEP-1>

La vostra opinione è fondamentale, perché insieme a quel-

la espressa dagli altri imprenditori di tutta Italia, permetterà a Confartigianato di descrivere l'andamento di alcuni fattori chiave delle imprese del settore e promuovere azioni sempre più mirate a favore della categoria. Bastano pochi minuti per rispondere alle domande. Ricordiamo inoltre che i dati raccolti verranno trattati in forma rigorosamente aggregata e dunque anonima, e in nessun modo sarà possibile dai dati forniti risalire alla persona o all'azienda.



Impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio

Comunicazione obbligatoria emissioni F-gas entro il 31 maggio

CHI È OBBLIGATO?

Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezioni che contengono 3 kg o più di F-gas. A condizione che contengano 3 kg o più di F-Gas sono assoggettati a questa dichiarazione, a titolo non esaustivo, impianti come i banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo, impianti di condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti antincendio a gas.

Sebbene sia entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n.517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, ISPRA non ha modificato il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione, che resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra, non applicando la nuova unità di riferimento espressa in ton. di CO2 equivalenti.

QUANDO E IN CHE MODO?

Entro il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it, indicando le quantità sulla base dei dati contenuti nell'obbligatorio registro dell'apparecchiatura.

Per emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell'anno precedente, ricavate dal registro dell'apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la comunicazione deve essere comunque trasmessa dichiarando il valore "zero".

CHI È L'OPERATORE?

L'**operatore** è il soggetto che esercita un effettivo controllo sul funzionamento dell'impianto, inteso come:

- libero accesso all'impianto
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. accensione e spegnimento)
- il potere decisionale (compreso quello finanziario) su modiche tecniche, controlli e riparazioni

Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

Nel caso in cui invece abbia delegato solo la manutenzione e/o l'assistenza, l'operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all'obbligo della Dichiarazione.

Ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega

scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione (che diventa "persona di riferimento").

Sulla scorta di queste indicazioni, non è detto che il manutentore sia l'operatore dell'impianto (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi quasi mai), può però essere delegato alla comunicazione (o rendere disponibile il servizio), ma sempre espressamente in forma scritta.

QUALI SONO LE SANZIONI?

Chi non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi di trasmissione delle informazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Chi trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Fatte salve eventuali sanzioni penali.


QUAL È LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI?

Come detto, la denuncia è riferita ai dati dell'anno precedente, ed è parametrata ancora al contenuto in kg di F-Gas dell'apparecchiatura.

Per quanto riguarda invece i controlli, dal 1 gennaio 2015, sono in vigore le nuove soglie basate sulle quantità di refrigerante in tonnellate di CO2 equivalente, e pertanto le periodicità dei controlli sono così individuate:

- Compresa tra ≥ 5 ton. e < 50 ton.: almeno ogni 12 mesi
- Compresa tra ≥ 50 ton. e < 500 ton.: almeno ogni 6 mesi
- ≥ 500 ton.: almeno ogni 3 mesi

Tutte le periodicità sono raddoppiate se è installato un sistema di rilevamento delle perdite.





Scadenze contrattuali del mese di maggio 2017

SCADENZE NORMATIVE

16 maggio	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00134110 (Fonti: nota Inail n. 575 del 12.01.2017)
-----------	--

SCADENZE CONTRATTUALI

Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Area Alimentare-Panificazione.

Area Alimentare-Panificazione

Accordo di rinnovo 23.02.2017

- Prima tranche Una Tantum
- Azioni di Sviluppo per il sistema delle relazioni e per i rinnovi contrattuali

Settori: imprese rientranti nella I e II parte del CCNL

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2016-28/02/2017 ai soli lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposta la prima tranche di "una tantum" pari a € 75,00 con la retribuzione di maggio 2017 (la seconda pari € 75,00 sarà corrisposta a maggio 2018). La una tantum così stabilita compete sia i rapporti di lavoro regolati dalla Parte I sia dalla Parte II del CCNL. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra (pari a 52,50€) L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni

di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Azioni di Sviluppo per il sistema delle relazioni e per i rinnovi contrattuali

Per le sole imprese rientranti nella parte I del CCNL, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, i datori di lavoro verseranno una quota "una tantum" pari a € 10 entro (5€ a carico dei lavoratori e 5 € a carico dei datori di lavoro) entro il 31 gennaio 2018. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum" (maggio 2017).



Rinnovato il Contratto Collettivo regionale del settore Legno-Arredo

Ieri 3 aprile 2017 è stato firmato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia, con durata dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019. È un contratto innovativo, che se ben applicato, riduce il costo del lavoro per le imprese rispetto al passato e aumenta la capacità di reddito dei lavoratori; sono tre gli aspetti chiave che rendono questo contratto realmente innovativo:

1. il premio di produzione territoriale (P.P.T.) previsto dal precedente contratto dal 01.01.2018 sarà sostituito dal **premio di risultato territoriale** (P.R.T.), senza alcun aumento degli importi precedenti, e grazie all'applicazione della disciplina della detassazione di cui alla Legge 208/2015 i lavoratori percepiranno una retribuzione netta maggiore grazie alla tassazione agevolata
2. con l'opzione del "**welfare contrattuale**" il contratto offre la possibilità ai lavoratori di aumentare la loro ca-

pacità reddituale di 300 euro all'anno, riducendo contemporaneamente i costi delle imprese. Nel concreto, viene data la possibilità al lavoratore di scegliere se destinare 240 euro l'anno del premio territoriale, al quale si aggiungono 60 euro a carico del Fondo di Categoria settoriale, a copertura di alcune prestazioni come ad esempio i check up medici oppure per ottenere il rimborso di spese per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti ma anche al rimborso di spese per costi sostenuti per servizi di educazione e istruzione dei figli oppure ad integrazione della previdenza complementare;

3. il Fondo Regionale bilaterale di categoria, per il quale è previsto un incremento annuo a carico delle imprese di 3€ per lavoratore, per le aziende in regola con la bilateralità, finanzia:
 - a. sia il **secondo che il terzo giorno di malattia** dei dipendenti operai e degli apprendisti operai nel caso in cui quest'ultima abbia durata fino a sette giorni
 - b. un sostegno economico forfetario per la **malattia**



del titolare, del collaboratore e del socio lavoratore per eventi superiori a 7 giorni e debitamente certificati (con questa prestazione si riconosce il ruolo determinante che ha il titolare nell'attività produttiva dell'impresa artigiana)

- c. un sostegno alla copertura dell'integrazione economica aggiuntiva a carico delle imprese per il lavoratore che ha esercitato **l'opzione del welfare contrattuale**

- d. un **sostegno economico alla maternità/paternità** a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'impresa.

Di seguito si evidenziano le principali novità dell'accordo.

Sfera di applicazione (articolo 1)

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 25 marzo 2014.

Decorrenza e durata (articolo 2)

Il CCRL decorre dal 1° aprile 2017 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019; continuerà comunque a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Fondo Regionale di Categoria (articolo 4)

Il CCRL prevede che i versamenti al Fondo dovuti per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno sono pari a:

- una quota annuale di **Euro 39,00** (anziché Euro 36,00 come previsto dal precedente CCRL) a carico delle aziende;
- una quota annuale di **Euro 6,00** a carico del lavoratore, da trattarsi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione relativa al mese di maggio di ogni anno.
- Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate **entro il 15 giugno** successivo.

Il contratto ha previsto le seguenti nuove prestazioni a carico del fondo in favore sia dei lavoratori sia delle imprese:

- a) sostegno alla parziale copertura dei costi relativi alla "carenza malattia" del lavoratore, pari al **secondo che il terzo giorno di malattia** dei dipendenti operai e degli apprendisti operai nel caso in cui quest'ultima abbia durata fino a sette giorni (il precedente CCRL copriva solo il terzo giorno)
- b) sostegno economico forfetario per la **malattia del titolare, del collaboratore e del socio** lavoratore per eventi **superiori a 7 giorni e debitamente certificati** (le cui modalità verranno definite con specifico Accordo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCRL);
- c) sostegno alla copertura dell'integrazione economica aggiuntiva a carico delle imprese per il lavoratore che ha esercitato **l'opzione del welfare contrattuale**
- d) **sostegno economico alla maternità/paternità** a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'impresa (le cui modalità dovranno essere definite con specifico Regolamento).

Il contratto dispone inoltre che l'impresa non aderente alla

bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, comprese le quote dovute al Fondo Regionale di categoria, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall'Ente Bilaterale relative alle prestazioni di primo e di secondo livello dovute. Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra, incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.

Trattamento economico di malattia operai e apprendisti operai (articolo 10)

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia, viene previsto un trattamento economico a favore degli operai e degli apprendisti operai per il 2° e 3° giorno, se continuativi e lavorativi, pari al 100% della retribuzione a copertura parziale della cosiddetta "carenza" per gli eventi di malattia di durata fino a 7 giorni.

Con il contratto regionale quindi è stata data copertura, oltre che per il 3° giorno già previsto dal precedente CCRL, anche per il 2° giorno, se continuativo con il 3° giorno.

L'integrazione di malattia contrattualmente definita verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo Regionale di categoria provvederà a rimborsare i costi dell'integrazione al trattamento economico di malattia del lavoratore, tramite l'Ente bilaterale (previa verifica della regolarità nei versamenti al Fondo stesso ed alla bilateralità nel biennio precedente).

Premio di Risultato Territoriale (articolo 12)

Il Premio di Produzione Territoriale (P.P.T.) previsto dal precedente Contratto Collettivo Regionale rimane in vigore **fino al 31/12/2017**, e dal 01.01.2018 sarà sostituito dal **Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.)**, senza alcun aumento degli importi precedenti, e verrà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2018 e a quelli assunti successivamente.

Il premio è annuale e viene erogato in 12 quote mensili, è omnicomprensivo ed è escluso dal calcolo del TFR. Resta inteso che per i lavoratori assunti nel corso dell'anno, il premio competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR; per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione del premio sarà proporzionale all'orario previsto dal contratto individuale di lavoro; per gli apprendisti verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE

Livelli	Annuale	Mensile
AS	1.172,16	97,68
A	1.053,36	87,78
B	918,72	76,56
C Super	855,36	71,28
C	792,00	66,00
D	720,72	60,06
E	657,36	54,78
F	586,08	48,84



Ai soli fini della detassazione (di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i.), a decorrere dal 2018 il Premio di Risultato Territoriale verrà erogato solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Legno Arredamento Mobili darà esito positivo di almeno uno dei parametri previsti nel CCRL e con riferimento ai periodi previsti. La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata entro il mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2018.

Welfare contrattuale (articolo 13)

Il Contratto Collettivo Regionale ha disciplinato il welfare contrattuale con l'intento di fornire uno strumento che possa soddisfare alcuni bisogni di carattere extra lavorativo e accrescere il benessere personale dei lavoratori, nonché di aumentare la capacità reddituale di coloro che optino per fruire di tali prestazioni e contemporaneamente di diminuire i costi per le imprese, come previsto dall'articolo 51 c.2 del T.U.I.R.

Con l'opzione del "welfare contrattuale" il contratto offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20€ mensili del premio territoriale a prestazioni di welfare per un totale di 240€ l'anno, al quale si aggiungono 5€ mensili, ovvero 60€ l'anno, a carico del Fondo di Categoria, aumentando pertanto la loro capacità reddituale di 300€ all'anno: infatti con l'opzione del welfare contrattuale tali importi sono netti in quanto non rientrano più nel reddito di lavoro dipendente (non sono imponibili né ai fini fiscali né previdenziali.)

Prestazioni di welfare

Il lavoratore esercitando l'opzione welfare potrà usufruire delle seguenti prestazioni, ferma restando la possibilità, a livello aziendale, di individuarne ulteriori atte a soddisfare specifiche esigenze:

- integrazione dei contributi versati o da versare alla **previdenza complementare**;
- rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di **assistenza ai familiari** anziani o non autosufficienti;
- rimborso delle **spese sostenute per servizi di educazione** e istruzione a favore dei propri **figli**, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting
- **check up medico** per finalità sanitarie (previa stipula di una convenzione).

Il lavoratore è tenuto a produrre all'impresa copia del documento fiscalmente valido attestante la/le spesa/e eventualmente sostenute.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni di cui al presente articolo dal lavoro-

ratore non dovesse essere del tutto o in parte fruita come servizio di welfare, verrà comunque restituita allo stesso. Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.

Termini per effettuare l'opzione

Per il periodo fino a dicembre 2017 l'opzione welfare può essere esercitata dal lavoratore sul P.P.T. entro il giorno 20 di ciascun mese, con validità dal mese in corso e fino a dicembre 2017. Per le annualità successive il lavoratore dovrà esercitare l'opzione welfare sul P.R.T. entro il **giorno 20 gennaio** di ciascun anno ed a valere per l'intera annualità. Nel caso di assunzione intervenuta in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione. Il silenzio del lavoratore è da intendersi quale rinuncia all'opzione welfare.

Integrazione economica aggiuntiva di 5€ mensili

Ai lavoratori che scelgono di aderire all'opzione welfare contrattuale, le imprese riconosceranno ulteriori € 5,00 mensili - 60€ annui - da destinare ai servizi di welfare prescelti. La quota aggiuntiva è anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente Bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse aziende i costi dell'integrazione effettuata. L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso e alla bilateralità nel biennio precedente.

Riduzione dei costi per le imprese

Per le imprese, le somme destinate al welfare contrattuale in conformità al contratto collettivo regionale non sono imponibili ai fini previdenziali, e inoltre sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 100%.

Abiti da lavoro e strumenti individuali di protezione (articolo 7)

Si conferma l'obbligo per le aziende di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuale e con periodicità annua gli abiti da lavoro, che, se usurati, verranno sostituiti.

Quota adesione contrattuale (articolo 15)

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 20,00 € da trattenere con le competenze del mese di **luglio 2017**.

Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul seguente conto corrente bancario: IT 61 O 0200812317 000104694803 attivo presso UNICREDIT S.P.A. UDINE - Viale Vittorio Veneto.

(Fonti: CCRL Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia dd. 03.04.2017)



CCNL Area Alimentazione-Panificazione, le principali novità sul rinnovo del contratto

Il 23 febbraio 2017 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.

Il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, nonché ai lavoratori di imprese di panificazione fino a 249 dipendenti, anche per attività collaterali e complementari, nonché dai negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione.

Si segnalano le principali novità dell'accordo.

SFERA DI APPLICAZIONE

Nel contratto è stato previsto l'ampliamento della sfera di applicazione del CCNL anche alle imprese non artigiane - fino a 15 dipendenti - che esercitano attività di "produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione".

Rientrano pertanto nella sfera di applicazione:

1. le imprese che svolgono produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari **senza la loro diretta somministrazione al tavolo** (es. imprese che organizzano catering, banchetti, tavola calda senza licenza di somministrazione, ristorazione collettiva, ecc.): a tali imprese, se artigiane si applica la Parte I del CCNL, se non artigiane si applica la Parte II del CCNL;
2. le imprese che svolgono produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari **con la diretta somministrazione di questi al tavolo**, vale a dire ristoranti, trattorie, bar e tavole calde con licenza di somministrazione, ecc.: a tali imprese si applica la Parte II del CCNL in quanto **non artigiane**.

DECORRENZA E DURATA

Il C.C.N.L. decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.

Le modifiche introdotte dal accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

L'accordo prevede i seguenti incrementi retributivi:

- per il settore Alimentazione (artigianato) pari a 55,00€ lordi a regime per il livello 3A da corrispondere in tre

tranches con decorrenza: dal 1° marzo 2017, 1° gennaio 2018 e 1° dicembre 2018

- per il settore Panificazione (artigianato e PMI fino a 249 dipendenti) pari a 53,00€ lordi a regime per il livello A2 da corrispondere in tre tranches con decorrenza: dal 1° marzo 2017, 1° gennaio 2018 e 1° dicembre 2018
- per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti pari a 80€ a regime al parametro 137 da corrispondere in quattro tranches con decorrenza: 1° marzo 2017, 1° gennaio 2018, 1° giugno 2018 e 1° dicembre 2018.

Con il verbale integrativo del 6 marzo 2017 sono state condivise le tabelle retributive per ciascun settore (ved. circ. scrivente ufficio nr.36/kd/17 dell'08 marzo 2017).

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte a partire dalla retribuzione di marzo 2017.

UNA TANTUM

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2016-28/02/2017 ai soli lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a 150€ da corrispondere in due tranches, la prima pari a € 75,00 con la retribuzione di **maggio 2017**, la seconda pari € 75,00 con la retribuzione di **maggio 2018**. La una tantum così stabilita compete sia **i rapporti di lavoro regolati dalla Parte I sia dalla Parte II del CCNL**. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra.

L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La Classificazione del personale del Settore Alimentare della **Parte I** del CCNL è stata aggiornata con le figure professionali specifiche delle attività dei frantoi.

La Classificazione del personale del Settore Alimentare della **Parte II** del CCNL è stata aggiornata con le seguenti figure: *Secondo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e Aiuto cucina* per l'8° Livello - *Primo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e Cuoco* per il 7° Livello - *Capo cuoco* per il 6° Livello.

Si segnala che per i lavoratori addetti al processo produttivo l'8° Livello è una categoria "di ingresso" per i primi 6 mesi del rapporto di lavoro, trascorsi i quali il lavoratore viene inquadrato al 7° Livello. Tuttavia nell'accordo è stato



esplicitamente previsto che alcune figure sono escluse da tale regola (in particolare l'eccezione riguarda l'aiuto Cucina e Secondo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto queste due figure permangono all'8° Livello a tutti gli effetti).

CONTRATTO A TERMINE

Il testo è stato aggiornato con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2015 (art. 53 Parte I e art. 12 Parte II del CCNL). In particolare:

Limiti quantitativi: nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine (anziché 2 come previsto con il precedente contratto). Per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. I limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

A livello contrattuale viene confermato che sono esclusi dalle limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Assenza di intervalli temporali: l'accordo dispone che non si applicano gli stacchi temporali tra un contratto a termine e il successivo (cosiddetti periodi Stop&Go paria 10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto a termine).

CONTRATTO A TERMINE PER IL REINSERIMENTO AL LAVORO

Per le sole imprese di cui alla parte I del CCNL, il rinnovo contrattuale ha introdotto una specifica tipologia di contratto di lavoro a termine finalizzata a favorire il reinserimento lavorativo di alcune specifiche tipologie di lavoratori prive di occupazione.

Ad essa si applicano le norme generali di legge e di contratto in materia di contratti a termine, fatte salve le norme specifiche convenute dalle Parti.

Condizioni: tale contratto può essere stipulato con lavoratori che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- più di 40 anni di età;
- lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione;
- i lavoratori cd. lavoratori svantaggiati ai sensi del DM 20 marzo 2013

Il contratto può essere stipulato, alle seguenti condizioni:

- a. forma scritta;
- b. durata non superiore ai 24 mesi comprensivi di eventuale proroghe e rinnovi;
- c. periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito.

Salario di ingresso: durante il rapporto di lavoro la categoria di inquadramento sarà così determinata:

- i. prima metà del periodo: inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto;
- ii. seconda metà del periodo: inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

Il sottoinquadramento così determinato comporta che il trattamento economico sarà, per ogni periodo, quello previsto per il livello di inquadramento attribuito (cd. salario di ingresso), ciò vale anche per il trattamento normativo (es. periodo di prova, preavviso di recesso, ecc.) ad eccezione di quanto specificamente previsto relativamente ad alcune vicende del rapporto di lavoro (es. conservazione del posto, diritto a 24 ore di formazione).

Limiti quantitativi: l'azienda potrà assumere con il contratto a termine per il reinserimento al lavoro rispettando i seguenti limiti:

- 2 contratti a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
- 3 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti.

Tali limiti **rientrano comunque** nei limiti quantitativi contrattuali già previsti dall'art. 53 "Contratto a tempo determinato" che, da questo punto di vista, devono considerarsi **complessivi** ed inderogabili.

Assenza di intervalli temporali: l'accordo dispone che non si applicano gli stacchi temporali tra un contratto a termine e il successivo (cosiddetti periodi Stop&Go paria 10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto a termine).

Conservazione del posto: il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni 70, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia.

Formazione: il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge.

Clausola di salvaguardia: il contratto di lavoro per il reinserimento non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano **precedentemente avuto un rapporto** di lavoro subordinato con il **medesimo datore** di lavoro **negli ultimi 12 mesi**.

Clausola di rinvio: per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'articolo 53 rubricato a "Contratto a tempo determinato".

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E' stata confermata la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 58 del CCNL con una dichiarazione che dispone la conformità al D.lgs. 81/2015 di tutti i rapporti di apprendistato stipulati a partire dalla data in vigore dello stesso decreto legislativo.

Per la sola **Parte II del CCNL**, è stata definita una nuova regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante (nuovo art. 15) che, con riguardo al sistema del sottoinqua-



drammento, prevede che gli apprendisti permangano per un più lungo periodo di tempo nei livelli più bassi rispetto a quello di destinazione finale. Tale clausola è destinata ad avere importanti effetti sul fronte del contenimento del costo del lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO

È stato elevato il limite massimo annuo di ricorso al lavoro straordinario previsto dalla normativa vigente, elevato pertanto da 250 ore a 280 ore annue.

BILATERALITA'

Nell'accordo è stato recepito quanto previsto dagli Accordi interconfederali che diversificano così i versamenti:

- alle imprese cui si applica il Titolo I del D.Lgs. 148/2015 competono i 125€ a titolo di EBNA;
- alle imprese cui non si applica il Titolo I del D.Lgs. 148/2015 competono i 91,75€ a titolo di EBNA, più lo 0,60% a titolo di FSBA (di cui lo 0,15% a carico del lavoratore).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANARTI

È stata confermata la regolamentazione relativa all'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi (senza comprendere eventuali contratti di durata inferiore poi prorogati/rinnovati fino a superare i 12 mesi). Al Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.

Il contributo è versato al Fondo in misura pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario "Elemento aggiuntiva della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità. Poiché le prestazioni erogate da SANARTI costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SANARTI è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

DISCIPLINA DEI CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA

Viene recepita la disciplina sul congedo parentale, che potrà essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere, con comunicazione preventiva da parte del lavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le parti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione aziendale ovvero dei turni di lavoro. In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

TRASFERTE SETTORE PANIFICAZIONE

La disciplina di cui all'art. 41 del CCNL è stata estesa anche al Settore Panificazione, fino ad ora privo di regole definite a livello nazionale.

FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I lavoratori hanno diritto ad un monte ore retribuito pari ad un massimo di 32 ore annue (in precedenza erano 28), utilizzabili anche in modo frazionato a condizione che il corso abbia durata almeno doppia rispetto alle ore utilizzate per ogni singolo corso.

AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI

Per le sole imprese rientranti nella parte I del CCNL, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, verrà attivato un Sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale. Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.

Entro il 31 gennaio 2018 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 5 € - che di quella a carico dei datori di lavoro - 5 €) complessivamente pari a € 10.

Il versamento avverrà sull'apposito c/c IBAN: IT50 X031 2705 011C C157 0003 000, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità stabilite.

Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum" (maggio 2017).

PERIODO DI PROVA – PARTE II DEL CCNL

Sono stati ridotti i giorni del periodo di prova per tutti i livelli.

LAVORO AGILE – PARTE II DEL CCNL

È stata prevista una specifica regolamentazione del lavoro agile con l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

"Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, nel rispetto della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.

(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 23.02.2017)



Ammortizzatori sociali: precisazioni su Unità Produttiva e Unità Operativa

A partire dal mese di marzo 2017 le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà devono valorizzare nel flusso Uniemens con scadenza a fine aprile il nuovo elemento "unità produttiva" pena la rilevazione di un errore che ne blocca la trasmissione. L'INPS in vista della scadenza di cui sopra, ad integrazione della circolare del 19/01/2017 n. 9, è ritornato sul concetto di unità produttiva (UP) e di unità operativa (UO) la cui diversa valorizzazione dovrà essere inserita nel campo "comunicazione unità operativa-produttiva".

A tal proposito l'Istituto informa che l'operazione di codifica delle sedi di lavoro principali è stata effettuata in automatico dalla procedura INPS: a tutte le unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di unità produttiva.

Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la **correttezza** del risultato e nel caso **apportare le modifiche necessarie**, cessando le unità produttive o unità operative che non hanno i requisiti per essere considerate tali.

Ad ogni immatricolazione di una sede di lavoro, che costituisce sempre Unità Operativa, l'azienda dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa anche come Unità Produttiva e, nel caso, selezionare l'apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.

DEFINIZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA (UP) E UNITÀ OPERATIVA (UO):

a) UP è la sede legale/stabilimento/filiale/laboratorio dotato di autonoma organizzazione idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa in cui vi sia impiegato stabilmente personale subordinato.

Per essere considerata tale l'unità deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. essere dotata di **autonomia** finanziaria o tecnico funzionale
- ii. idoneità a realizzare l'intero **ciclo produttivo** o una **fase completa** dello stesso
- iii. presenza di **lavoratori subordinati** adibiti in via continuativa

La UP, nel flusso Uniemens, va valorizzata anche laddove, non sussistendo UP diversa da quella in cui l'azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro associando il valore "0".

b) UO è il luogo ove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti.

Già a partire dalle denunce contributive di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento "unità operativa" è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia

costituito Unità operative. A partire dalle denunce di gennaio 2016 la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui in presenza di **sola sede principale** di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda nel flusso Uniemens la UO dovrà essere valorizzata con valore "0".

Pertanto ad esempio l'unità distaccata dell'impresa ove si svolgono attività residuali o accessorie in via continuativa di lavoratori subordinati (ad esempio ufficio con un impiegato amministrativo oppure un magazzino) dovrà essere censita come unità operativa.

Esempi di valorizzazione Uniemens a chiarimento dei punti a) e b)

premesso che il codice "0" identifica la sede di lavoro principale, coincidente o meno con la sede legale dell'impresa (presso la quale, infatti, può anche non svolgersi attività di lavoro subordinato) e la valorizzazione del codice "1" va imputata per le ulteriori sedi di lavoro diverse da quella principale, si propongono i seguenti esempi:

esempio 1) AZIENDA CON UNICA SEDE DI LAVORO

Per il lavoratore operante presso la sede principale aziendale La valorizzazione sarà

sede principale <unità produttiva> = 0

<unità operativa> = 0

tale valorizzazione si applica anche nel caso in cui la sede legale di un'impresa sia c/o un professionista e la sede dove viene svolta l'attività con dipendenti è c/o un'altra sede.

esempio 2) AZIENDA CON SEDE PRINCIPALE DI LAVORO + N. 2 UNITÀ OPERATIVE (1) E (2) CHE COSTITUISCONO AL CONTEMPO UNITÀ PRODUTTIVE (1) E (2) IN QUANTO DOTATE DI AUTONOMIA.

Per il lavoratore operante c/o la sede principale la valorizzazione sarà

sede principale <unità produttiva> = 0

<unità operativa> = 0

Per il lavoratore operante c/o l'unità operativa/produttiva (1) la valorizzazione sarà

unità 1 <unità produttiva> = 1 <unità operativa> = 1

Per il lavoratore operante c/o l'unità operativa/produttiva (2) la valorizzazione sarà

unità 2 <unità produttiva> = 2 <unità operativa> = 2

in questo esempio sono stati valorizzati i campi <unità operativa> in quanto presenti lavoratori dipendenti con assegnazione di una numerazione progressiva (1,2...) a ciascuna unità al fine di identificarle; il campo <unità produttiva> è stato valorizzato in virtù dell'autonomia - vedi lettera a).

esempio 3) AZIENDA CON SEDE PRINCIPALE DI LAVORO +1 UNITÀ OPERATIVA PRIVA DI AUTONOMIA SIA FINANZIARIA CHE TECNICO-FUNZIONALE.

Per il lavoratore operante c/o la sede principale aziendale



la valorizzazione sarà

sede principale <unità produttiva> = 0

<unità operativa> = 0

Per il lavoratore operante c/o l'unità operativa la valorizzazione sarà

unità 1 <unità produttiva> = 0 <unità operativa> = 1

in questo esempio è stato valorizzato il solo campo <unità operativa> in quanto sono presenti lavoratori dipendenti, mentre non è stato valorizzato il campo <unità produttiva> in quanto mancante di autonomia.

esempio 4 SEDE LEGALE C/O UN PROFESSIONISTA E SEDE PRINCIPALE DOVE VIENE SVOLTA ATTIVITÀ CON DIPENDENTI C/O ALTRO STABILIMENTO.

La valorizzazione Uniemens sarà:

<unità produttiva> = 0 <unità operativa> = 0

In questo esempio la sede legale non è identificabile né come unità produttiva né come unità operativa in quanto non viene svolta in quel luogo alcuna attività. Lo stabilimento in questo caso viene qualificato come "sede principale". *Dagli esempi di cui sopra si evince come la particella organizzativa diversa dalla sede principale possa assumere solo i seguenti due valori:*

1. essere in contemporanea UP e UO

oppure

2. essere solo UO ma non UP.

(Fonti: INPS messaggio 31/03/2017 n. 1444)

Tirocini, un'opportunità per le imprese

I tirocini "non curriculari" costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e lavoro, ovvero ad agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate.

La disciplina dei tirocini è definita dal "Regolamento Regionale per l'attivazione di tirocini nel territorio del Friuli Venezia Giulia" DPR. 198/2016, in vigore dal 3 novembre 2016, che ha abrogato il precedente Regolamento DPR del 2013 e successive modifiche, includendo in tale regolamentazione anche i tirocini finalizzati all'inclusione sociale. E' innanzitutto bene specificare che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

A quali tipologie di tirocinio si applicano le disposizioni del Regolamento regionale?

Il regolamento regionale, di seguito analizzato, si applica alle seguenti forme di tirocinio:

- **tirocinio formativo e di orientamento:** rivolto a soggetti che hanno conseguito da non più di 12 mesi un titolo di studio (diploma tecnico superiore, diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica o di diploma professionale, laurea)
- **tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:** rivolto a lavoratori per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati o in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga)
- **tirocinio estivo:** rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, e può svolgersi nell'arco temporale della sospensione estiva delle attività didattiche
- **tirocinio in favore di soggetti svantaggiati** (disabili, in carico ai servizi sociali, soggetti di cui alla L. 381/91, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari/sussidiari)
- **tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di**

persone prese i carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti

- **tirocinio PIPOL:** rivolto ai giovani iscritti e profilati con il programma regionale "**Garanzia Giovani**", per i quali le imprese possono beneficiare della copertura di una parte dell'indennità di partecipazione erogata al lavoratore.

A quali tipologie di tirocinio non si applicano le disposizioni del Regolamento?

La normativa prevista dal Regolamento Regionale non si applica:

- ai tirocini curriculari attivati dalle Università, scuole o centri di formazione professionale in quanto sono esperienze all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione
- ai periodi di tirocinio in alternanza scuola-lavoro
- ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinarie e ai periodi di pratica professionale.

Quali soggetti possono essere impiegati con un tirocinio?

I soggetti da impegnare con un tirocinio devono aver compiuto **18 anni di età** (ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dei tirocini estivi per gli studenti) e devono essere:

- a) studenti, ma entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica, diploma professionale, laurea)
- b) disoccupati, inoccupati, o in mobilità soggetti svantaggiati
- c) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga
- d) per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale devono essere in carico ai servizi sociali e/o ai servizi sanitari competenti.

Il Tirocinio non incide sullo stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

Quali condizioni deve rispettare l'impresa ospitante?

Il soggetto ospitante è il datore di lavoro presso il quale si



realizza il tirocinio.

Il soggetto ospitante deve:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro
- garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro
- designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio (che può seguire al massimo 3 tirocinanti contemporaneamente)
- assicurare il lavoratore all'Inail e con una polizza per la responsabilità civile verso i terzi.

Quanti tirocinanti possono essere attivati in azienda?

Per ciascuna "unità operativa" i tirocini possono essere attivati nel rispetto dei limiti numerici indicati in tabella:

Dimensione aziendale	Numero
da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1 tirocinante
da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato	2 tirocinanti contemporaneamente
da 20 dipendenti a tempo indeterminato e oltre	<= 10% dei dipendenti
impresa artigiana senza dipendenti	1 tirocinante
studi di professionisti senza dipendenti	1 tirocinante
aziende agricole senza dipendenti	1 tirocinante

- non rientrano nel computo dei limiti i lavoratori assunti con contratto di **apprendistato**
- la deroga prevista per le imprese senza dipendenti è limitata ai percorsi formativi coerenti con l'attività delle imprese
- sono esclusi dal rispetto dei limiti i tirocini in favore dei soggetti svantaggiati ed i tirocini curriculari
- le frazioni di unità uguale o superiori a 0,5 si arrotondano all'unità superiore.

Per quanto tempo può essere attivato il tirocinio?

La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo e:

- non può essere **inferiore a 2 mesi** e superiore a **6 mesi**, proroghe comprese
- non può essere inferiore a **3 settimane** e superiore a **3 mesi** per i tirocini estivi, proroghe comprese
- non può essere inferiore a **3 mesi** e superiore a **6 mesi** per i tirocini con soggetti registrati a Garanzia Giovani - PIPOL
- non può superare i **18 mesi** nel caso dei soggetti svantaggiati
- non può superare i **24 mesi** nel caso di tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

E' possibile prorogare la durata iniziale del tirocinio ma entro il limite massimo.

Sospensione del tirocinio: il tirocinio si considera sospeso per i periodi di malattia certificata superiore a 10 giorni consecutivi (anziché 20 giorni come previsto dal precedente Regolamento), astensione obbligatoria per maternità, temporanea interruzione dell'attività dell'impresa ospitante, e la durata complessiva del tirocinio viene prorogata. I periodi di sospensione per maternità e malattia dovranno essere comunicati dal tirocinante al soggetto promotore, il quale informerà il soggetto ospitante.

E' possibile stipulare tirocini estivi?

Per "tirocini estivi" si intendono i tirocini proposti dalle **strutture scolastiche limitatamente ai propri studenti** delle scuole secondarie superiori, dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'università.

Il tirocinio deve essere attivato nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con giovani **regolarmente iscritti** ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria (per lo studente non è necessario essere in stato di disoccupazione).

I giovani devono avere un'età di **almeno 15 anni** compiuti (nel precedente regolamento il limite era di 16 anni) e la durata non può essere inferiore a **3 settimane** e la durata massima non superiore a 3 mesi (comprensivi di proroghe). Il tirocinante non può realizzare più di 2 tirocini estivi presso la stessa azienda ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

Fermo restando le regole comuni previste per i tirocini formativi, al tirocinante è dovuta **l'indennità di partecipazione** al pari dei tirocini formativi e di orientamento, da corrispondere a settimana nella misura di almeno un quarto dell'indennità mensile prevista.

NB: è comunque possibile attivare un tirocinio durante il **periodo estivo con gli altri soggetti** rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (neo diplomati, disoccupati, inoccupati, soggetti svantaggiati, ecc.), applicando la disciplina generale.

Quando non si può impiegare un tirocinante?

Il tirocinio non può essere attivato nei seguenti casi:

- a) l'impresa non è in **regola con la normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro
- b) l'impresa non è in **regola con la normativa** in materia di diritto al **lavoro dei disabili**
- c) **nei 12 mesi precedenti** la data di attivazione l'impresa ospitante ha **effettuato licenziamenti** collettivi o plurimi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con riferimento alla sola *unità aziendale* nella quale su siano verificati gli eventi e con riferimento alle sole *mansioni a cui erano adibiti* i lavoratori interessati
- d) l'impresa ospitante **ha in corso sospensioni dal lavoro** o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, con riferimento alla sola *unità aziendale* nella quale su siano verificati gli eventi e con riferimento alle sole *mansioni a cui erano adibiti* i lavoratori interessati
- e) il tirocinante ha già avuto **precedenti rapporti di lavoro** con l'impresa ospitante
- f) il tirocinante ha già svolto un **tirocinio presso la stessa**



impresa ospitante, anche se per progetti formativi di diverso contenuto (ad eccezione dei tirocini a favore dei soggetti svantaggiati);

- g) per i tirocini estivi non può realizzare più di **2 tirocini estivi presso la stessa azienda** ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto
- h) per **sostituire lavoratori dipendenti** dell'impresa ospitante con contratto a termine o per personale assente per malattia, maternità o ferie
- i) per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

Cosa si deve fare per attivare un tirocinio?

Se il datore di lavoro desidera ospitare nella propria azienda un tirocinante ma non ha già individuato il soggetto, può comunicare il proprio interesse tramite il form online presente sul sito della regione (www.regione.fvg.it – formazione lavoro – tirocini e apprendistato – Disponibilità ad ospitare tirocini) oppure prendere contatto con i diversi soggetti promotori: i servizi del lavoro competenti, gli enti di formazione regionali accreditati, le università, le cooperative sociali e i Servizi di integrazione lavorativa (questi ultimi due, rispettivamente per le persone svantaggiate e per i disabili). Con la manifestazione di disponibilità il datore di lavoro comunica i propri riferimenti, in modo da essere contattato successivamente dai soggetti promotori dei tirocini per approfondire le esigenze specifiche e verificare le possibilità di attivazione. Una volta individuato il soggetto, il datore di lavoro presenta la convenzione e il progetto formativo che disciplina nel dettaglio il rapporto di tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento.

Il tirocinante può iniziare la sua attività presso l'impresa successivamente alla stipula e firma congiunta del progetto formativo (i tempi previsti per l'attivazione di un tirocinio sono circa 10/15 giorni lavorativi, elevabili a 30/40 giorni se si attiva un tirocinio con un giovane iscritto a "Garanzia Giovani" e per il quale è possibile usufruire dell'incentivo economico previsto dal Programma PIPOL - ved. oltre).

E' prevista un'indennità da erogare al tirocinante?

Il regolamento prevede che l'impresa ospitante è tenuta a corrispondere al tirocinante una somma a titolo di "indennità di partecipazione" per lo svolgimento del tirocinio ed in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, di importo non inferiore a **500€ lordi mensili**, corrispondenti all'impegno di 40 ore settimanali o a 300€ mensili corrispondenti all'impegno massimo di 20 ore settimanali. L'importo varia proporzionalmente a seconda dell'impegno orario richiesto. Le modalità di erogazione dell'indennità sono definite nel progetto formativo. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 TUIR DPR n. 917/86), e non è soggetta ad obblighi contributivi.

L'indennità di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità, ASPI, mini-ASPI)
- b) nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione della delibera-

ne della Giunta regionale 217/2006, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse

Che differenze ci sono per i tirocini attivati con PIPOL-Garanzia Giovani?

Per l'attivazione di un tirocinio con un giovane iscritto e profilato al Progetto PIPOL si applica la stessa normativa regionale prevista per i tirocini.

Per l'avvio di un tirocinio con un soggetto iscritto a PIPOL è previsto il finanziamento a carico del Programma pari al **60% dell'indennità di partecipazione** (erogata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS), mentre il 40% dell'indennità di partecipazione rimane a carico dell'impresa. Ad esempio, per un orario settimanale di 40 ore, € 300 sono erogati dal Progetto PIPOL mentre all'impresa spetta il versamento della restante quota di € 200; se le parti concordano un'indennità di partecipazione mensile superiore ai 500€, la misura dell'indennità aggiuntiva rimane interamente a carico del soggetto ospitante.

Sono inoltre previste le seguenti differenze rispetto alla disciplina regionale prevista per i tirocini, di seguito indicate:

- i tirocini finanziabili PIPOL possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi; nel caso in cui venga attivato un tirocinio di durata maggiore più lungo l'indennità per i mesi successivi al sesto è totalmente a carico del soggetto ospitante
- i giovani profilati nelle fasce 2,3,4 non devono avere compiuto i **30 anni di età**
- il progetto formativo deve essere approvato con decreto del dirigente competente e **l'avvio del tirocinio** potrà avvenire **successivamente all'adozione del decreto**.
- il giovane non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione e non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 181/2000
- le modalità di presentazione del progetto formativo sono diverse a seconda che il tirocinio sia rivolto ad un soggetto appartenente alle fasce 2,3, 4 o alla fascia 5
- non sono ammissibili tirocini in cui titolari, amministratori o soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, **parenti** o affini sino al secondo grado
- l'impresa ospitante dovrà trasmettere mensilmente al Servizio Lavoro della Regione copia del registro delle presenze del tirocinante per permettere di dare il mandato di pagamento all'INPS dell'indennità a carico di PIPOL se il tirocinante ha prestato almeno il 70% delle ore di presenza previste nel mese di riferimento.

Per l'anno 2017 è previsto che per l'assunzione a tempo indeterminato o con apprendistato di un giovane iscritto a Garanzia Giovani l'impresa potrà beneficiare, nel rispetto di determinati requisiti, dell'incentivo "Occupazione Giovani".

Il tirocinio può essere concluso prima della scadenza?

Oltre che alla data di scadenza prevista, il tirocinio può terminare prima:

- da parte **dell'impresa** ospitante in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del



progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza, previa comunicazione scritta al soggetto promotore

- da parte **del tirocinante** in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta e motivata sia al soggetto promotore sia al soggetto ospitante.

Quali obblighi devono essere rispettati da impresa e tirocinante?

Gli obblighi **per la ditta** ospitante sono:

- essere in **regola con la normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e in materia di diritto al **lavoro dei disabili**
- **comunicare** l'avvio del tirocinio al **Centro per l'Impiego** tramite l'inoltro del modello UNILAV almeno 24 ore prima dell'attivazione nonché la **conclusione** dello stesso
- garantire al tirocinante la formazione individuata nel progetto formativo
- **assicurare** il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro **presso l'INAIL** e per la **responsabilità civile** verso terzi
- erogare **l'indennità di partecipazione**
- garantire un'adeguata **formazione** teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro
- segnalare l'eventuale **infortunio** occorso durante lo svolgimento del tirocinio agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente
- **comunicare** preventivamente al soggetto Promotore le **interruzioni** del tirocinio che intervengono prima della

scadenza del progetto formativo

- **al termine del tirocinio** relazionare le attività svolte e le conoscenze raggiunte.

Gli obblighi **per il tirocinante** sono:

- svolgere le attività previste dal progetto
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- rispettare l'orario previsto e i regolamenti aziendali
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza
- rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi.

In caso di irregolarità del rapporto di tirocinio, quali sanzioni si applicano?

Le linee guida nazionali dispongono che se il tirocinio non risulta conforme alla normativa, anche regionale, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a **riqualificare il rapporto** come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione, recupero contributivo).

Per la mancata corresponsione dell'indennità è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000€ a un massimo di 6.000€ (art. 1 c. 35 Legge n. 92/2012).

(Fonti: Regolamento regionale DPR nr. 0198/Pres del 18.10.2016 in vigore dal 03.11.2016)



Le scadenze ambientali di fine aprile: SISTRI, MUD, Albo gestori, Piano gestione solventi per pulitintolavanderie

Il **30 aprile 2017** scadono molti degli adempimenti ambientali in capo alle imprese artigiane.

Questi i più rilevanti:

Presentazione del MUD: è la dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti/gestiti nel corso del 2016. I soggetti obbligati, la modalità di calcolo dei dipendenti, il sistema di invio sono invariati rispetto all'anno scorso. Per approfondimenti si veda Informimpresa n. 2/2017.

Pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: sono interessati tutti i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali, tra cui i trasportatori dei propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs.152/06 (cat. 2-bis) e i soggetti distributori/installatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (cat. 3-bis); per queste ultime due categorie il contributo annuale è di 50 euro e deve essere versato accedendo alla propria sezione personale attraverso il sito www.albonazionalegestoriambientali.it.

Versamento del contributo SISTRI 2017: la scadenza riguarda i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, in particolare i gestori e trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero di dipendenti) ed i produttori di rifiuti pericolosi con oltre 10 dipendenti; gli importi e le modalità di pagamento, invariati rispetto al passato, sono disponibili sul sito www.sistri.it alla sezione *Iscrizione > modalità di Pagamento*. Si ricorda che sono sospese le sanzioni relative all'operatività del SISTRI ma non quelle relative alla mancata iscrizione e/o pagamento.

Piano Gestione Solventi per le pulitintolavanderie: le pulitintolavanderie che hanno aderito all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera devono redigere e conservare presso la propria sede (salvo il primo invio all'organo competente), entro il 30 aprile di ogni anno, il Piano Gestione Solventi con l'indicazione delle quantità di percloroetilene consumate.



Trieste

Corsi formazione preposti

Confartigianato Trieste organizza, a cominciare dal mese di **maggio**, dei corsi di formazione specifici per la qualifica di **PREPOSTO**. Si ricorda che tale formazione, della durata di 8 ore, è aggiuntiva e successiva alla formazione obbligatoria fornita a tutti i lavoratori (come previsto dall'art.37 del

D.Lgs.81/08 ed Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). Si invitano pertanto le imprese interessate a contattare tempestivamente l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel 040 3735258 oppure sara.olivieri@artigianits.it) per procedere con le iscrizioni o per eventuali chiarimenti necessari.

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735**258** oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le pre-

scrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA

Formazione Lavoratori (rischio basso 8 ore)	contattare Ufficio Ambiente Sicurezza Energia per procedere con le preiscrizioni
Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore)	
Formazione Lavoratori (rischio alto 16 ore)	
HACCP per Addetti (4 ore)	Maggio 2017
HACCP per Responsabili (8 ore)	Maggio 2017
Preposti (8 ore)	Maggio 2017 – Giugno 2017
Antincendio base (4 e 8 ore)	Giugno 2017
Antincendio aggiornamento (2 e 5 ore)	Giugno 2017

Formazione obbligatoria per le aziende del settore alimentare

Si informa che, in base a quanto previsto dalla L.R. 21/2005 e dalle Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia relative alla formazione obbligatoria per i **responsabili HACCP** e per gli **addetti HACCP**, Confartigianato Trieste organizza, nel mese di **maggio**, corsi di aggiornamento per gli operatori che effettuano manipolazione ad alto rischio (ad es. addetti alla trasformazione, confezionamento

e somministrazione di alimenti o trasportatori di alimenti deperibili confezionati o meno). Tali corsi devono essere obbligatoriamente frequentati, con una *periodicità* rispettivamente *quinquennale e biennale*, da tutti gli addetti operanti in azienda. Si invitano pertanto le imprese interessate a contattare tempestivamente l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (040 3735258).

Nuovo programma di gestione visite mediche lavoratori

Al fine di migliorare ed ottimizzare l'ormai ventennale servizio di gestione della sorveglianza sanitaria per le imprese associate, Confartigianato Trieste si è dotata di un nuovo programma personalizzato che facilita le relative comunicazioni tra i soggetti coinvolti.

Le imprese che già si avvalgono del nostro servizio di medicina del lavoro potranno apprezzare fin da subito le novità introdotte. Tra le altre cose sarà infatti possibile ricevere via email gli avvisi di scadenza delle visite mediche, verificare in modo immediato la posizione dei propri dipendenti e avere sempre a disposizione copia leggibile

dei certificati di visita generati direttamente dal software. A chi invece non lo avesse ancora fatto e volesse iniziare a utilizzare il nostro servizio di sorveglianza sanitaria ricordiamo che, oltre ai vantaggi sopra descritti, presso di noi potrà trovare ampia disponibilità di orario per l'effettuazione delle visite mediche con personalizzazione del calendario degli appuntamenti.

Invitiamo quanti fossero interessati a contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 0403735208 per ogni eventuale informazione.



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali. Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore,

riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735211-214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza, di igiene del lavoro e igiene degli alimenti (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257.

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Pordenone

Denuncia rifiuti MUD entro il 30 aprile 2017

Confartigianato Pordenone ricorda che anche per il 2017 vige l'obbligo di presentazione del MUD per i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2016, entro il 30 aprile 2017.

Per quanto concerne i soggetti obbligati, le modalità di

calcolo dei dipendenti, le modalità di invio non si segnalano novità di rilievo rispetto allo scorso anno.

Per informazioni contattare: Jody Bortoluzzi – tel. 0434 509 261 – e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Energia, risparmiare si può

Con l'avvento del mercato unico per l'energia, risparmiare sui costi della bolletta di energia elettrica e gas, è possibile. E proprio per essere in grado di proporre ai propri associati le condizioni migliori, Confartigianato Pordenone è stata tra i primi aderenti al Caem, il Consorzio promosso dalle Associazioni aderenti a Confartigianato per offrire alle aziende servizi finalizzati sia a contenere i costi per la fornitura di energia elettrica e gas, sia a supportare il cliente con informazioni e attività di natura tecnico-commerciale quali lettura delle bollette, resoconto fatturazioni, risparmio energetico, incentivazione alla produzione da fonti rinnovabili, etc. L'obiettivo principale di tutta l'attività del Caem è quella di ottenere, a favore dei propri aderenti, i maggiori benefici conseguibili in sede di trattativa con i fornitori.

Il forte potere contrattuale (attualmente al consorzio aderiscono più di 7.000 aziende!) permette al Caem di garantire ai propri associati delle tariffe sull'energia più basse di quelle che la singola azienda potrebbe ottenere in caso di contrattazione privata.

Ridurre i costi, dunque si può. E non solo quelli della propria azienda, ma anche quelli della famiglia. Confartigianato Pordenone, insieme ad altre 50 associazioni territoriali, ha infatti recentemente siglato un accordo con la Aim di Vicenza per la fornitura di energia elettrica e gas ad uso privato. L'offerta, molto vantaggiosa e unica nel suo genere, prevede:

- **sconto del 20%** sul prezzo dell'energia elettrica rispetto al mercato di maggior tutela;
- **sconto del 13%** sul prezzo del gas rispetto al mercato di maggior tutela;
- **bonus di 5 euro** in caso di comunicazioni bimestrali delle letture del contatore gas (fino a 30 euro all'anno);
- nessun costo di attivazione.

Possono usufruire degli sconti tutti gli imprenditori (anche non artigiani), i loro dipendenti e familiari, i pensionati e tutte le persone fisiche in genere.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la sede di Confartigianato Pordenone, ufficio energia, e gli uffici mandamentali dell'associazione.



Pordenone

Sicurezza sul lavoro, ripartono i corsi di Confartigianato Pordenone

Per consentire alle imprese di restare in regola con le disposizioni di legge in merito alla sicurezza sul lavoro e a rispettare la formazione obbligatoria per titolari e collaboratori, Confartigianato Pordenone ha avviato l'attività formativa per l'anno in corso. I prossimi percorsi formativi in partenza possono interessare agli operatori impegnati in lavori in quota e a chi opera con macchine e attrezzature. L'associazione ricorda che il decreto legislativo 81/08 e l'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, al comma, prevede che i datori di lavoro provvedano a far effettuare ai lavoratori già formati, un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.

Da qui il corso di aggiornamento per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi che hanno già ottenuto attestato di partecipazione al corso per addetto al montaggio e smontaggio ponteggi monte ore 28 che necessitano dell'aggiornamento quadriennale.

ARGOMENTI TRATTATI

- Riepilogo degli Aspetti Normativi;
- I D.P.I.

- Il Documento PIMUS;
- Gli Ancoraggi;
- Verifiche di Primo Impianto e di Manutenzione;
- Manutenzione dell'attrezzatura;
- Gestione delle Emergenze;
- Esame Finale.

Un altro percorso è dedicato agli addetti che per la propria attività utilizzano macchine e attrezzature quali:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru Mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Macchine movimento terra.

Il corso viene organizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione al numero di telefono: 0434/509250-269, o all'indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	MAGGIO 2017	GIUGNO 2017
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Latisana	Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Latisana	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Udine	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Udine	Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)	Udine	Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)	Udine	Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori	Udine	Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori	Udine	
CCE - Conducente Carrelli Elevatori	Udine	
CGA - Conducente Gru su Autocarro		Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine
PLE - Conducente Piattaforme elevabili	Udine	Udine
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Udine	
Servizi alla persona - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio basso - 4h)	Udine	
Servizi alla persona - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Udine	